

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO, DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
PER L'IMPIEGO.**

(omissis)

Articolo 2

(Pari opportunità)

1. La Regione raccorda e conforma la propria azione in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione e di servizi per l'impiego al principio di pari opportunità tra uomini e donne ed al raggiungimento della condivisione e della conciliazione tra tempi di lavoro ed attività di cura.

(omissis)

Articolo 24

(Ufficio del consigliere di parità)

1. La Regione assicura spazi e servizi idonei all'espletamento delle funzioni del consigliere di parità, secondo le prescrizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della L. 17 maggio 1999, n. 144)[6].

[6] Comma modificato dall'articolo 6 della L.R. n. 31 del 05-12-2005.

(omissis)